



LEGGE 29 maggio 1991 n. 70 (pubblicata il 13 giugno 1991)

Norme di attuazione del piano di sviluppo e di adeguamento della rete distributiva commerciale.

Noi Capitani Reggenti

la Serenissima Repubblica di San Marino

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente legge approvata dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 29 maggio 1991.

TITOLO I°

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

ART. 1

In applicazione del Titolo II della Legge 29 maggio 1991 n. 69 "Disposizioni sulla disciplina del Commercio" il presente Piano detta norme e direttive nelle seguenti materie:

- 1) commercio all'ingrosso nelle sue varie forme;
- 2) commercio al dettaglio nei suoi sottotipi e nelle sue varie forme.

Il Piano è costituito dalla presente normativa e dalla relazione tecnica che ne costituiscono parte integrante.

Devono, inoltre essere osservate tutte le norme urbanistiche, edilizie ed igienico-sanitarie e di sicurezza sul lavoro.

Per le attività di somministrazione di cibi e bevande saranno previsti requisiti di idoneità specifica dei locali con apposito Decreto Reggenziale, fatto salvo quanto previsto al successivo Art. 8.

ART. 2

Il presente Piano si applica in tutto il territorio dello Stato. Eventuali deroghe possono essere concesse esclusivamente con legge dello Stato che apporta varianti al Piano.

TITOLO II

COMMERCIO ALL'INGROSSO

ART. 3

Fatto salvo quanto previsto dalla Legge citata all'Art. 1, le licenze di commercio all'ingrosso possono essere esercitate nel rispetto della presente normativa soltanto in sede fissa e riguardano:

- a) nuovi insediamenti;
- b) trasferimenti;
- c) cambio di titolarità;
- d) variazioni di superficie di vendita;
- e) variazioni di gamma merceologica;
- f) cointestazioni.

ART. 4

Tabelle merceologiche ingrosso e minimi di superficie:

1 - ALIMENTARI - DROGHE NON ALIMENTARI 100

2 - CARNI 100

3 - PRODOTTI ITTICI 80

4 - PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI (FRESCHI E
CONSERVATI) 100

5 - TESSUTI - CONFEZIONI - MERCERIA -
CAPPELLERIA - PELLICCERIA 100

6 - CALZATURE . PELLETTERIA - CUOI -
PELLAMI. 100

7 - MOBILI - CASALINGHI - ELETTRICI -
ELETTRODOMESTICI - ARTICOLI,
APPARECCHIATURE E IMPIANTI GAS LIQUIDO -
TELEFONI 200

8 - ARTICOLI PER INDUSTRIA - ARTIGIANATO -
AGRICOLTURA E ZOOTECCIA - ENOLOGICI -

IDRAULICI E TERMICI - CARTA DA PARATI -

MATERIALE PER L'EDILIZIA - MESTICHERIA -

TESSUTI GREZZI - CORDAMI - VETRERIA -

CASSEFORTI E ATTREZZATURE ANTIFURTO -

CARTELLI STRADALI - MATERIALE GREZZO E

SEMIGREZZO 200

9 - CARTOLERIA - GIOCATTOLE - MODELLISMO -

CORNICI - ARREDAMENTI, ATTREZZATURE E

MACCHINE PER UFFICIO 100

10 - PROFUMERIA - BIGIOTTERIA - ARTICOLI

TABELLA TURISTICA - NUMISMATICA E

FILATELIA. 80

11 - ARTICOLI PER LE ATTIVITA' SPORTIVE -

COPPE - MEDAGLIE E TROFEEI. 100

12 - ARTICOLI SANITARI E ORTOPEDICI 80

13 - FOTO-CINE-OTTICA - STRUMENTI MUSICALI 80

14 - OROLOGERIA E PREZIOSI 80

15 - PIANTE E FIORI 100

16 - AUTO - MOTO - CICLI - AUTOVEICOLI

INDUSTRIALI, AUTOBUS E MOTOCARRI,

ARTICOLI AERONAUTICI E NAUTICI, RICAMBI

E ACCESSORI, IMBARCAZIONI DA RIPORTO 200

17 - COMBUSTIBILI 100

18 - MEDICINALI 80

19 - PRODOTTI DI ERBORISTERIA 80

Per le singole voci delle Tabelle all'ingrosso si fa riferimento alle corrispondenti Tabelle al dettaglio.

Per le singole licenze all'ingrosso può essere richiesta ed autorizzata anche una licenza limitata ad alcune voci merceologiche. Qualora i locali non raggiungano la superficie minima prevista dalla legge possono essere autorizzate licenze con tabelle merceologiche limitate; la diminuzione di superficie non può superare il 50% della superficie minima prevista dalla presente legge.

La Commissione del Commercio su motivata richiesta può concedere l'abbinamento di singole voci merceologiche in aggiunta alla Tabella di cui il richiedente è titolare a condizione che le voci richieste facciano parte di un insieme merceologico coerente; a tale scopo dovrà essere esibito un preciso piano aziendale.

Qualora avvenga un trasferimento di titolarità il mantenimento delle voci merceologiche aggiunte, è subordinato alla presentazione di un nuovo piano aziendale da sottoporsi all'approvazione della Commissione del Commercio.

Nell'eventualità che si creino effetti distorsivi sul mercato la Commissione del Commercio può deliberare la sospensione della concessione di Tabelle o parti di esse con apposito provvedimento.

ART. 5

Gli insediamenti di nuove attività di commercio all'ingrosso possono essere autorizzati solo in locali con destinazione ad uso commerciale, conformemente alle norme urbanistiche, edilizie ed igienico-sanitarie e di sicurezza sul lavoro.

Gli insediamenti esistenti o i locali adibiti a tale attività anche se difformi da quelli di cui al comma precedente possono permanere.

Quando trattasi di cambio di tabella merceologica, la deroga di cui sopra non risulta applicabile alle attività che necessitano di idoneità specifica che saranno fissate con apposito Decreto Reggenziale.

TITOLO I

COMMERCIO AL DETTAGLIO

ART. 6

Si definisce commercio fisso al dettaglio l'acquisto di merci in un esercizio ed il godimento delle stesse altrove.

ART. 7

Le licenze di commercio fisso al dettaglio disciplinano:

- a) nuovi insediamenti;
- b) trasferimenti nella stessa zona commerciale;
- c) trasferimenti fuori zona;

- d) cambio titolarità;
- e) variazioni di superficie di vendita;
- f) variazioni della gamma merceologica;
- g) cointestazioni.

E' vietato l'esercizio del commercio in luoghi diversi e in superficie diversa da quelli indicati nella licenza commerciale.

ART. 8

I locali ove si svolge il commercio al dettaglio devono rispondere a tutti i requisiti urbanistici, edilizi, igienico- sanitari e a quelli previsti dal presente Piano, nonchè avere accesso diretto dalla pubblica via e disporre di esposizione per la merce offerta al pubblico.

Le attività commerciali esistenti al momento dell'approvazione del presente Piano possono continuare nei locali in cui si esercita l'attività, anche se difformi da quanto previsto al comma precedente. La deroga vale anche per le volture di titolarità ed i cambi di tabelle merceologiche, nonchè per tutti quei locali aventi destinazione commerciale all'entrata in vigore del presente Piano. Qualora trattasi invece di attività di somministrazione di cibi e bevande, la deroga di cui sopra non risulta applicabile per i cambi di tabella merceologica, nell'eventualità le attività medesime devono adeguarsi alle somme di idoneità specifica che saranno fissate con apposito Decreto Reggenziale.

ART. 9

Tabelle merceologiche per il commercio fisso al dettaglio.

TABELLA I - ALIMENTARI - GENERI DI DROGHERIA NON ALIMENTARI.

Prodotti alimentari freschi e comunque conservati, compresi il pane e le bevande anche alcoliche in confezioni sigillate, latte, derivati del latte, panini senza preriscaldamento.

Creme e lacci per calzature, candele, lumini, coloranti per tessuti, detersivi, articoli per lucidare pavimenti e mobili, profilattici, cotone idrofilo, paglia di ferro, insetticidi, spago, mollette per bucato, carta igienica, alcool denaturato sapone per toeletta, talco, dentifrici, lame e rasoi monouso, spazzolini da denti, spazzola da bucato, scope, spazzoloni, carta vetrata, solventi per smacchiare, stuzzicadenti, ciabatte, pantofole, pianelle (in tela e stoffa), turaccioli, colle e leganti, acquaragia, decoloranti per ambienti, lacche per capelli, saponi.

TABELLA II - CARNI

Carni di tutte le specie animali fresche, conservate, congelate comunque preparate e confezionate, salumi in pre-confezione, a pezzi interi ed anche al taglio per gli esercizi dotati di apposita affettatrice, frattaglie.

TABELLA III - PRODOTTI ITTICI

Prodotti ittici freschi e comunque conservati.

TABELLA IV - PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI

Prodotti ortofrutticoli freschi e comunque conservati, conserve marmellate.

TABELLA V - PASTICCERIA E PANETTERIA

Pasticceria fresca e conservata, gelati, dolci freschi e conservati, latte e derivati (escluso burro e formaggi) bevande non alcoliche, bomboniere (il cui contenuto abbia un valore superiore al contenitore).

Pane di ogni qualità, grissini, pizze e focacce.

TABELLA VI - CONFEZIONI

Articoli di vestiario confezionati.

TABELLA VII - TESSUTI - MERCERIA - CAPPELLERIA.

Articoli tessili non confezionati per il vestiario e l'arredamento. Cucirini e cotone per cucire e ricamare, bottoni, aghi, spilli, cordella, elastico, ganci, lacci per scarpe, nastro, spaghetti, pizzi, forcine, fermagli per capelli, pettini. Filanti in genere, cravatte, maglieria (esclusi i vestiti di maglia), mutande, camicie, pigiama e stoffa per la loro confezione, busti, tulle, fazzoletti, sciarpe, panni e coperte da letto, plaid, camicette grembiuli, vestaglie e stoffa per la loro confezione, calze, fiori di stoffa, cinture, ventagli, cappellini e berretti estivi per bambini, stoffa per la confezione delle coperte da letto, ombrelli, costumi da bagno, passamaneria e cordoni, cappelli e berretti per uomo donna e bambino

TABELLA VIII - CALZATURE - PELLETTERIA - VALIGERIA.

Calzature di qualsiasi tipo e accessori, borse, borsette, portamonete, portafogli, cinture, guanti, ombrelli, bastoni, valige, bauli in genere, necessaires da viaggio, portachiavi in pelle, altri articoli in pelle esclusi quelli della Tabella n. VI. Nelle zone L/1 e L/2 possono essere concesse esclusivamente le Tabelle specializzate n. 6 o n. 9 separatamente.

TABELLA IX - ARREDAMENTI

Mobili accessori, soprammobili, materassi e coperte, tendaggi ed accessori, tappeti, stuoie, box per bambini, carrozzine, girelli, seggiolini, portainfante.

TABELLA X - ELETTRICI.

Lampadari, articoli elettrici comprensivi di accessori anche per impianti. Apparecchi radio e televisivi ed altri apparecchi per la registrazione e la riproduzione sonora e visiva e materiale accessorio, dischi e nastri magnetici, materiale telefonico, calcolatrici tascabili, telecamere.

Elettrodomestici.

TABELLA XI - FERRAMENTA E CASALINGHI.

Posateria, stoviglieria, accessori per uso di cucina, bagno, cantina, giardinaggio, gabbie per uccelli.

Manufatti di materiali non preziosi per uso domestico e di lavoro, accessori, utensileria da casa e accessori. Articoli da taglio.

Spaghi, cordami, tessuti e filati da imballaggio. Vetri, cristalli, specchi. Guanti da lavoro. Articoli per lucidare pavimenti e mobili.

TABELLA XII - ARTICOLI PER INDUSTRIA - ARTIGIANATO - AGRICOLTURA

Macchine da cucire, macchine per maglieria e relativi accessori. Arredamento, attrezzature e macchine per negozi e relativi accessori. Arredamento, attrezzature macchine per officine industriali e laboratori artigianali e relativi accessori. Macchine, attrezzature ed attrezzi ad uso agricolo e relativi accessori. Macchine, attrezzature e relativi accessori per l'edilizia.

TABELLA XIII - CARTOLERIA, GIOCATTOLI

Carta, cartone, cancelleria, calendari, articoli per scrittoio, articoli per studenti e materiale didattico. Articoli di legatoria. Portatessere, portacarte non in pelle. Fiori artificiali, album per fotografie, manifesti, riproduzione di opere artistiche, modellismo. Forniture per ufficio, escluse quelle previste nella Tabella n. XXX.

Oggetti di cotillons. Giocattoli, comprese le biciclette per bambini. Libri e riviste, articoli religiosi, cassette ed audio visivi didattici. Armi giocattolo.

TABELLA XIV - PROFUMERIA

Profumeria, cosmetici, dentifrici, relativi spazzolini, articoli per barba e capelli, portacipria, rasoli e accessori, saponette e articoli per bagno, trousse, necessaires da toilette (es. forbici, pinzette, ecc.).

Beauty-cases anche in pelle purchè contenenti prodotti di profumeria.

Articoli di bigiotteria non preziosa per l'ornamento della persona e articoli di piccola pelletteria legati alle linee di profumi esclusi calzature e abbigliamento. Cotone idrofilo e assorbenti igienici per bambini e adulti. Soprammobili porta-profumo.

TABELLA XV - ARTICOLI ED ARMI PER LE ATTIVITA' SPORTIVE.

Articoli, attrezzature, indumenti, calzature; il tutto per l'esclusiva pratica dello sport ed escursionismo. Articoli da camping. Imbarcazioni, roulettes. Esche di qualsiasi tipo.

TABELLA XVI - ARTE E ANTIQUARIATO

Opere di pittura, scultura, grafica, oggetti di antichità e/o di interesse storico ed archeologico.

TABELLA XVII - ARTICOLI FUNERARI E MORTUARI

Corone, articoli ornamentali cimiteriali (comprese le lapidi, cofani funebri, intermediazione nel disbrigo delle pratiche amministrative, compreso il trasporto delle salme. Stampa di annunci funebri.

TABELLA XVIII- ARTICOLI IDRAULICI E TERMICI

Vasche da bagno, bidets, lavandini, tazze per water, lavelli, tubi di ferro, rame, piombo od altro materiale, rubinetterie e ricambi, articoli termici e relativi ricambi, portasaponi, portabicchiere e protasalviette.

Depuratori per acqua.

TABELLA XIX - ARTICOLI SANITARI ED ORTOPEDICI.

Articoli ad uso igienico-sanitario e curativo per la persona esclusi i medicinali. Lucida labbra e simili, passeggini, box per bambini, carrozzine, girelli, seggiolini e portainfante; abbigliamento e calzature per bambini sino a diciotto mesi facenti capo ad aziende produttrici di marche specializzate. Biancheria intima legata alle linee sanitarie. Prodotti alimentari per bambini fino a tre anni.

TABELLA XX - TURISTICA

Ceramiche, cartoline, adesivi e guide fotografiche, occhiali da sole, carte da gioco, bandierine, francobolli e monete emesse dallo Stato, francobolli e monete in confezioni della A.A.S.F.N., bigiotteria, chincaglieria e soprammobili, bigiotteria in argento per l'ornamento della persona comprese le pietre dure, coralli e perle vetro, oggetti in vetro, cristallo, legno rame, ottone, peltro, onice, alabastro, resina, oggetti in ferro battuto, imitazione di armi antiche di qualsiasi genere, armi giocattolo, oggetti decorativi, articoli per fumatori escluse pipe da fumo, diapositive e pellicole fotografiche, giocattoli, ventagli, porcellane, oggetti artistici artigianali, orologi decorativi per la casa recanti la dicitura "Souvenir di San Marino", orologi giocattolo, orologi da polso esposti in confezione con articoli da regalo, il tutto di basso valore non superiore al prezzo di vendita di L.70.000 che dovrà essere esposto.

TABELLA XXI - COMBUSTIBILI - CARBURANTI E LUBRIFICANTI

Combustibili solidi, liquidi e gassosi.

Carburanti minerali e sintetici di ogni tipo ed affini e combustibili ad uso di autotrazione, articoli da soccorso per auto e moto, prodotti per la pulizia dell'auto.

Lavaggio auto.

TABELLA XXII - ERBORISTERIA

Fatta eccezione per i prodotti soggetti a ricetta medica, o soggetti alla legislazione sugli stupefacenti: erbe officinali. Marmellata in vasi confezionati, miele, caramelle di menta, di camomilla e digestivi. Tutte le spezie per uso gastronomico e radici, prodotti cosmetici esclusivamente vegetali.

Henne tintura per capelli a base di erbe.

TABELLA XXIII - MATERIALE GREZZO - SEMIGREZZO-SEMILAVORATO PER L'INDUSTRIA E L'ARTIGIANATO

Metalli, legami, plastiche che per essere usate debbono subire un processo di lavorazione e di trasformazione.

TABELLA XXIV - MATERIALE PER L'EDILIZIA

Laterizi, pietre, materie da rivestimento, leganti, ghiaia, sabbia, calce, cemento, legname da costruzioni, laminati e profilati in metallo e plastica, impiallaccature, compensati, masonite, faesite, ferramente per l'edilizia, porte a soffietto, veneziane, moquette, tendaggi coordinati con materiale da rivestimento, pareti mobili ed attrezzature.

La vendita dei materiali di cui sopra è compatibile con l'attività industriale di installazione e posa in opera.

TABELLA XXV - MESTICHERIA

Colori e vernici e tutte le materie prime necessarie per la loro preparazione, tavolozza per pittori, pannelli, spatole, tempera, colori, spugne, colle, oggetti per imbianchini e per verniciatori, carta e stoffa da parati e relativi accessori per il montaggio, rosoni, e stecche in gesso, battiscopa e cornici in legno.

TABELLA XXVI - OROLOGERIA E PREZIOSI

Orologeria, sveglie e relative forniture.

Strumenti di misurazione, di tempo, di pressione atmosferica, di umidità, di temperatura (barometri, igrometri, termometri, temporizzatori).

Articoli di gioielleria, di oreficeria, di argenteria e di lusso in vetreria, cristalleria e porcellana. Posateria, oggetti vari e oggetti legati alle linee di preziosi e delle marche di orologi esclusi gli accendini, lumi e paralumi in metallo pregiato.

TABELLA XXVII - PIANTE E FIORI

Fiori recisi confezionati in mazzi e scatole, in cesti, in vasi ecc..

Sementi e piante di qualsiasi tipo. Concimi, terre e vasi per piante.

Fiori artificiali. Libri e riviste attinenti al giardinaggio. Piccoli attrezzi per la manutenzione e la cura di piante d'appartamento e fiori.

TABELLA XXVIII - PRODOTTI PER L'AGRICOLTURA, ZOOTECCIA E GRANAGLIE.

Disinfettanti, disinfestanti, antiparassitari, anticrittogamici, il tutto per l'agricoltura, mangimi, integratori e tutti i prodotti per uso zootecnico e zoiatrico.

Pubblicazioni specializzate relative.

Grano, granone, riso, legumi, farina, scope, sporte, spazzoloni, bruscone, bruschini, castagne secche, sfarinati, crusche, mangimi per uccelli, fruste, spago, sementi in genere, spazzole, noci, arachidi, mandorle, nocciola, carruba, mangime e becchime per uso zootecnico, bassa enologia.

Attrezzature, macchinari ed attrezzi ad uso agricolo e relativi accessori. Piccoli animali. Cani, gatti, uccelli, pesci e simili; attrezzature ed accessori per detti animali. Pubblicazioni specializzate relative.

TABELLA XXIX - STRUMENTI MUSICALI E LORO ACCESSORI

Carta da musica, pubblicazioni specializzate, tutti gli strumenti musicali.

TABELLA XXX - ARTICOLI DI INGEGNERIA

Strumenti per ingegneria e apparecchi scientifici.

Carte geografiche e topografiche. Geodesia, riviste specializzate.

Arredamento, attrezzature e macchine per ufficio e relativi accessori.

Cancelleria e cartoleria, tecnica e artistica.

TABELLA XXXI - FOTO-CINE-OTTICA

Articoli per foto-cine con esclusione di video-cassette già registrate.

Macchine fotografiche, cinematografiche, apparecchi per la registrazione e portaritratti e album per foto, termometri, barometri.

Lenti ed apparecchi da ingrandimento.

TABELLA XXXII - GENERI DI PRIVATIVA

Tabacchi, sale, valori bollati, carte da gioco, francobolli, medaglie e monete emesse dallo Stato, fiammiferi, qualsiasi accessorio per fumatori ed oggetti legati alle marche di accendini e/o sigarette escluso preziosi ed orologi, porta- sigarette in pelle, cartoline illustrate e postali, carta da scrivere, piccola cancelleria, penne stilografiche, profumeria di servizio inerente alla persona, dopobarba, acqua di colonia, profumi in confezioni non superiori a 50 ml., profilattici, cerotti, bigiotteria, diapositive e pellicole fotografiche, articoli per il gioco, caramelle, pastigliaggi in genere, gomme americane simili, occhiali da sole, guide e mappe stradali.

TABELLA XXXIII - RIGATTIERE

Raccolta e vendita di qualsiasi materiale vecchio che non rientra nell'antiquariato.

TABELLA XXXIV - BAR

TABELLA XXXV - RISTORANTE

La Commissione del Commercio su motivata richiesta e dietro esibizione di un preciso piano aziendale, può concedere l'abbinamento di singole voci merceologiche in aggiunta alla Tabella di cui il richiedente è titolare a condizione che le voci richieste facciano parte di un insieme merceologico coerente. Tale facoltà è valida solamente per l'aggiunta di voci riferite a tabelle non comprese nel medesimo settore merceologico delle(*) Tabelle di cui il richiedente è titolare.

Qualora avvenga un trasferimento di titolarità, il mantenimento delle voci già concesse è subordinato alla presentazione di un nuovo piano aziendale da sottoporsi alla approvazione della Commissione del Commercio.

Coloro che all'atto dell'entrata in vigore del presente Piano esercitano un'attività commerciale regolare, hanno diritto alla conversione della precedente autorizzazione con una nuova ricomprendente tutte le voci merceologiche di cui sono in possesso compresa la possibilità di abbinamento di Tabelle generali con Tabelle specializzate qualora in quest'ultima forma siano previste dalla presente legge.

Ottengono d'ufficio la conversione nella successiva tabella 23 Specializzata le attività precedentemente autorizzate alla vendita della voce "giornali".

Le Società costituite ai sensi della precedente normativa il cui oggetto sociale faccia riferimento a precise tabelle merceologiche ottengono la modifica dell'oggetto sociale relativamente alla descrizione della nuova Tabella merceologica tramite richiesta predisposta dal Legale Rappresentante della Società, in base al deliberato d'Assemblea col quale è stato adeguato lo Statuto, che viene accolta d'ufficio da parte del Tribunale medesimo che ne dispone la pubblicazione.

TABELLE MERCEOLOGICHE SPECIALIZZATE PER IL COMMERCIO FISSO AL DETTAGLIO

TABELLA N. 1 - ARTICOLI PER GESTANTI, ABBIGLIAMENTO BAMBINI FINO A 10 ANNI

TABELLA N. 2 - ABBIGLIAMENTO PER UOMO COMPRESI I COORDINATI DELLE STESSE MARCHE CHE FACCIANO RIFERIMENTO ALL'ARTICOLO PRINCIPALE

TABELLA N. 3 - ABBIGLIAMENTO PER DONNA COMPRESI I COORDINATI

TABELLA N. 4 - ABBIGLIAMENTO IN PELLE COMPRESI I COORDINATI

TABELLA N. 5 - CALZATURE PER BAMBINI FINO A 10 ANNI

TABELLA N. 6 - PELLETTERIA, VALIGERIA, CAPPELLI, OMBRELLI

TABELLA N. 7 - CASA DEL CORREDO DA SPOSA

TABELLA N. 8 - BOMBONIERE ED ARTICOLI PER CERIMONIE, MATRIMONI E CRESIME

TABELLA N. 9 - CALZATURE COMPRESI I COORDINATI IN PELLE DELLO STESSO MARCHIO CHE FACCIANO RIFERIMENTO ALL'ARTICOLO PRINCIPALE

TABELLA N. 10 - CASALINGHI (POSATERIA, STOVIGLIERIA) E

SOPRAMMOBILI DI PORCELLANA, CRISTALLO, ARGENTO

TABELLA N. 11 - TAPPEZZERIA

TABELLA N. 12 - AUTO, LORO ACCESSORI E RICAMBI. (La vendita di auto è compatibile con l'attività industriale di riparazione e manutenzione)

TABELLA N. 13 - MOTO, LORO ACCESSORI E RICAMBI. (La vendita di moto è compatibile con l'attività industriale di riparazione e manutenzione)

TABELLA N. 14 - CICLI, LORO ACCESSORI E RICAMBI. (La vendita di cicli, è compatibile con l'attività industriale di produzione, riparazione e manutenzione).

TABELLA N. 15 - ABBAGLIAMENTO PER LE ATTIVITA' SPORTIVE E PER IL TEMPO LIBERO

TABELLA N. 16 - FERRAMENTA

TABELLA N. 17 - CASALINGHI

TABELLA N. 18 - FIASCHETTERIA (VINI, BIRRA, LIQUORI, BIBITE, ACQUE MINERALI, CAFFE' IN CONFEZIONI SIGILLATE)

TABELLA N. 19 - TABACCHI (TABACCHI, FIAMMIFERI, ACCENDINI)

COMPLEMENTARE A: BAR-RISTORANTE E SIMILI

ALBERGHI E SIMILI, CARTOLERIA - RIVENDITE, GIORNALI

E RIVISTE

TABELLA N. 20 - ARTICOLI DA FUMO-COMPLEMENTARE A: CHINCAGLIERIA, BIGIOTTERIA E ARTICOLI SOUVENIR

TABELLA N. 21 - COPPE, MEDAGLIE, TARGHE, TROFEI, DATARI,

NUMERATORI IN METALLO E GOMMA

TABELLA N. 22 - PELLICCERIA

TABELLA N. 23 - RIVENDITA GIORNALI E RIVISTE (EDICOLA). La

tabella può anche essere complementare alle

Tabelle n.XIII, n.XXXII e n.XXXIV (b2).

TABELLA N. 24 - PNEUMATICI DI OGNI TIPO, ACCESSORI, RICAMBI PER

AUTO, E MOTO E CICLI. La vendita di pneumatici è

compatibile con l'attività industriale di

riparazione e montaggio pneumatici.

TABELLA N. 25 - AUTOVEICOLI INDUSTRIALI, AUTOBUS E MOTOCARRI. La

vendita di autoveicoli industriali, autobus e

motocarri è compatibile con l'attività

industriale di: noleggio, riparazione e manutenzione.

TABELLA N. 26 - ARTICOLI AERONAUTICI E NAUTICI, ACCESSORI DI

OGNI GENERE, ACCESSORI E RICAMBI. IMBARCAZIONI

DA RIPORTO.

TABELLA N. 27 - ELABORATORI ELETTRONICI DI OGNI GENERE, ACCES-

SORI E PROGRAMMI.

TABELLA N. 28 - LIBRERIA

TABELLA N. 29 - ACCESSORI PER ABBIGLIAMENTO E CINTURE ESCLUSI

GLI ARTICOLI DI VESTIARIO CONFEZIONATI ED I

PRODOTTI DI PELLETTERIA

TABELLA N. 30 - ARTICOLI DI PELLETTERIA AD ESCLUSIONE DI TUTTI

I TIPI DI BORSE E CALZATURE.

TABELLA N. 31 - ABBIGLIAMENTO INTIMO.

TABELLA N. 32 - SALUMERIA.

TABELLA N. 33 - LATTERIA

TABELLA N. 34 - DROGHERIA.

TABELLA N. 35 - VETRI, CRISTALLI SPECCHI

TABELLA N. 36 - ARREDAMENTO ED ATTREZZATURE PER UFFICIO.

Manutenzione ed assistenza sui prodotti venduti.

TABELLA N. 37 - CAMPER, AUTOCARAVANS-MOTORHOME-ROULOTTES. (La

vendita di camper, autocaravans, motorhome e

roulottes è compatibile con l'attività

industriale di noleggio, riparazione e

manutenzione).

TABELLA N. 38 - GIOCATTOLI

TABELLA N. 40 - MODELLISMO.

TABELLA N. 41 - GADGET. Giochi, novità, articoli da regalo in

stoffa e oggetti scherzosi.

TABELLA N. 42 - NUMISMATICA E FILATELIA Monete e medaglie, fran-

cobolli da collezione, relativi raccoglitori ed

astucci, pubblicazioni specializzate.

TABELLA N. 43 - VENDITA E NOLEGGIO DI AUDIO E VIDEO CASSETTE.

TABELLA N. 44 - OTTICA, OCCHIALI, LENTI CORNEALI, A CONTATTO,

ACCESSORI ED APPARECCHI DA INGRANDIMENTO.

TABELLA N. 45 - COMPONENTI, RICAMBI UTENSILI E SCATOLE DI

MONTAGGIO PER L'ELETTRONICA

TABELLA N. 46 - SOFTWARE. Pubblicazioni di informatica

specializzate, dischetti e piccoli accessori

per l'hardware.

ART. 10

Eventuali limitazioni delle Tabelle con conseguente riduzione proporzionale delle superfici minime, dovranno essere concesse dalla Commissione del Commercio pre motivi di ordine igienico-sanitario e/o quando trattasi di locali con destinazione di uso commerciale esistenti.

Al cessare dei motivi che hanno determinato le limitazioni di cui la precedente comma il titolare della licenza ha diritto di esitare tutti gli articoli previsti dalla relativa tabella merceologica. Non è consentito procedere a scissione di licenze mediante distacco di Tabelle e/o voci merceologiche.

ART. 11

Si definisce superficie di vendita quella ove vi è la possibilità di accesso per il pubblico, ivi compresa quella occupata dai banchi di vendita, dalle scaffalature per l'esposizione della merce e quella occupata dalle vetrine

Sono esclusi i magazzini, servizi, uffici, retrobottega e per gli spacci di carni o macellerie, anche le celle frigorifere.

La superficie di vendita dovrà essere indicata nella licenza di commercio.

ART. 12

In caso di esercizio di commercio misti ad altre attività non commerciali sarà determinata la superficie di vendita per l'attività commerciale. Questa ultima soltanto dovrà essere riportata nella licenza.

ART. 13

In caso di esercizi muniti di licenza di commercio con piu' Tabelle merceologiche dovrà essere determinata la superficie adibita ad ogni Tabella merceologica proporzionalmente alla superficie disponibile.

Nel caso di licenza con piu' Tabelle o voci merceologiche l'arbitraria modifica delle superfici crea pregiudizio all'esercizio delle tabelle medesime, applicandosi in questo caso il disposto dell'Art. 33 della legge sul Commercio.

ART. 14

E' fatto divieto di modificare arbitrariamente le superfici indicate nelle singole licenze. E' necessaria l'autorizzazione per ridurre le superfici dei locali zone B/4, L/1 ed L/2.

Qualora la superficie dei locali sia maggiore di quella minima prevista per la singola tabella/e si può procedere, previa autorizzazione, ad una riduzione della superficie dei locali.

Per la concessione dell'autorizzazione si seguono le disposizioni previste dall'Art. 35 della legge sul Commercio.

Le disposizioni del presente articolo valgono anche per le attività all'ingrosso.

ART. 15

Ai fini del commercio fisso al dettaglio e all'ingrosso il territorio dello Stato viene suddiviso nelle seguenti zone commerciali:

A - FALCIANO

B1 - DOGANA

B2 - SERRAVALLE B4 - SERRAVALLE CENTRO STORICO

B3 - GALAZZANO

C - FIORINA

D - DOMAGNANO D1 - TORRACCIA

E - CAILUNGO

F - VENTOSO

G - GUALDICCIOLO

H - ACQUAVIVA

I1 - BORGO

I2 - CA' RIGO - SAN GIOVANNI - VALDRAGONE

L1 - CENTRO STORICO

L2 - CENTRO TURISTICO

L3 - CENTRO ALTRO

M - FAETANO M1 - FAETANO (CENTRO ABITATO)

N - MURATA

O - FIORENTINO

P - CHIESANUOVA

Q - MONTEGIARDINO Q1 - MONTEGIARDINO (CENTRO ABITATO)

Le sottozone (B4, D1, M1, Q1) vengono create all'interno delle rispettive zone commerciali per favorire l'insediamento abitativo dei suddetti nuclei urbani.

Le zone e sottozone commerciali di cui sopra risultano individuate e definite nelle planimetrie di cui all'allegato "E" della presente legge.

ART. 16

I trasferimenti di attività entro la stessa zona commerciale sono sempre concessi a condizione che il locale ove si intende trasferire l'esercizio soddisfi le norme sui minimi di superficie relativa alla o alle Tabelle merceologiche o ai settori indicati nella licenza.

Qualora la superficie del nuovo esercizio non soddisfi tale condizione, dovranno essere rinunciate tante Tabelle fino a che quelle residue non trovino collaborazione nei termini voluti dalla presente normativa.

Non è concesso il trasferimento quando la superficie di vendita non sia tale da consentire neppure una Tabella merceologica, fatto salvo quanto previsto dagli Artt. 8, 10 e 51.

Le licenze già esistenti all'entrata in vigore del presente Piano che si trovano inserite nelle sottozone di cui al precedente articolo devono intendersi inserite nella precedente zona commerciale e pertanto sono soggette alla disciplina di cui sopra per quanto concerne i trasferimenti di sede.

Le nuove licenze di cui viene previsto il fabbisogno nelle sottozone (B4, D1, M1, Q1) non possono in alcun caso trasferirsi al di fuori delle stesse sottozone ove vengono concesse.

ART. 17

I trasferimenti fuori zona sono concessi alla condizione che la zona ove si richiede di trasferirsi, consenta un nuovo insediamento e a condizione che siano soddisfatte tutte le altre norme previste dal presente Piano.

ART. 18

Minimi di superficie di vendita per Tabelle merceologiche ad dettaglio:

I - ALIMENTARI E GENERI DI DROGHERIA NON ALIMENTARE 60

II - CARNI 30

III - PRODOTTI ITTICI 30

IV - PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI 30

V - PASTICCERIA E PANETTERIA 30

VI - CONFEZIONI 50

VII - TESSUTI-MERCERIA-CAPPELLERIA 40

VIII - CALZATURE, PELLETTA, VALIGERIA 50

IX - ARREDAMENTI 100

X - ELETTRICI 50

XI - FERRAMENTA, CASALINGHI 80

XII - ARTICOLI PER INDUSTRIA, ARTIGIANATO, AGRICOLTURA 100

- XIII - CARTOLERIA GIOCATTOLE 30
- XIV - PROFUMERIA 30
- XV - ARTICOLI ED ARMI PER LE ATTIVITA' SPORTIVE 40
- XVI - ARTE E ANTIQUARIATO 80
- XVII - ARTICOLI FUNERARI E MORTUARI 40
- XVIII - ARTICOLI IDRAULICI E TERMICI 40
- XIX - ARTICOLI SANITARI E ORTOPEDICI 30
- XX - TURISTICA (*)
- XXI - COMBUSTIBILI-CARBURANTI-LUBRIFICANTI 100
- XXII - ERBORISTERIA 30
- XXIII - MATERIALE GREZZO, SEMIGREZZO SEMILAVORATO PER
L'INDUSTRIA E L'ARTIGIANATO 100
- XXIV - MATERIALE PER L'EDILIZIA 100
- XXV - MESTICHERIA 30
- XXVI - OROLOGERIA E PREZIOSI 30
- XXVII - PIANTE E FIORI 40
- XXVIII- PRODOTTI PER L'AGRICOLTURA, ZOOTECCIA E GRANAGLIE 30
- XXIX - STRUMENTI MUSICALI 30
- XXX - ARTICOLI DI INGEGNERIA 50
- XXXI - FOTO CINE OTTICA 30
- XXXII - GENERI DI PRIVATIVA 20
- XXXIII- RIGATTIERE 30
- XXXIV - BAR 30
- XXXV - RISTORANTE 30

I minimi di superficie indicati nel presente quadro possono essere ridotti nel caso siano concesse solo parti delle voci della Tabella Merceologica ai sensi del precedente Art. 10.

TABELLE MERCEOLOGICHE SPECIALIZZATE

1 - ARTICOLI PER GESTANTI, ABBIGLIAMENTO BAMBINO 20

FINO A 10 ANNI

2 - ABBIGLIAMENTO PER UOMO COMPRESI COORDINATI DELLE
STESSE MARCHE CHE FACCIANO RIFERIMENTO ALL'ARTICOLO
PRINCIPALE 20

3 - ABBIGLIAMENTO PER DONNA COMPRESI I COORDINATI 20

4 - ABBIGLIAMENTO IN PELLE COMPRESI I COORDINATI 20

5 - CALZATURE BAMBINI A 10 ANNI 20

6 - PELLETERIA, VALIGERIA, CAPPELLI, OMBRELLI 30

7 - CASA DEL CORREDO DA SPOSA 25

8 - BOMBONIERE, ARTICOLI PER CERIMONIE, MATRIMONI E
CRESIME 16

9 - CALZATURE COMPRESI I COORDINATI IN PELLE DELLO
STESSO MARCHIO CHE FACCIANO RIFERIMENTO ALL'ARTICOLO
PRECEDENTE 25

10 - CASALINGHI (POSATERIA, STOVIGLIERIA) E SOPRAMMOBILI
DI PORCELLANA, CRISTALLERIA, ARGENTO 30

11 - TAPPEZZERIA 20

12 - AUTO 40

13 - MOTO 40

14 - CICLI 40

15 - ABBIGLIAMENTO PER LE ATTIVITA' SPORTIVE E IL TEMPO
LIBERO 20

16 - FERRAMENTA 60

17 - CASALINGHI 25

- 18 - FIASCHETTERIA 16
- 19 - TABACCHI COMPLEMENTARE 10
- 20 - ARTICOLI DA FUMO COMPLEMENTARE 10
- 21 - COPPE, MEDAGLIE, TARGHE TROFEI IN METALLO E GOMMA 16
- 22 - PELLICCERIA 20
- 23 - RIVENDITA GIORNALI E RIVISTE (EDICOLA) 10
- 24 - PNEUMATICI DI OGNI TIPO, ACCESSORIE RICAMBI PER
AUTO, MOTO E CICLI, 30
- 25 - AUTOVEICOLI INDUSTRIALI, AUTOBUS E MOTOCARRI 60
- 26 - ARTICOLI AERONAUTICI E NAUTICI, ACCESSORI E RICAMBI,
IMBARCAZIONI DA DIPORTO. 60
- 27 - ELABORATORI ELETTRONICI DI OGNI GENERE, ACCESSORI
E PROGRAMMI 25
- 28 - LIBRERIA 25
- 29 - ACCESSORI PER ABBIGLIAMENTO E CINTURE ESCLUSI GLI
ARTICOLI DI VESTIARIO CONFEZIONATI ED I PRODOTTI DI
PELLETTERIA 20
- 30 - ARTICOLI DI PELLETERIA AD ESCLUSIONE DI TUTTI I
TIPI DI BORSE 30
- 31 - ABBIGLIAMENTO INTIMO 30
- 32 - SALUMERIA 40
- 33 - LATTERIA 40
- 34 - DROGHERIA 40
- 35 - VETRI, CRISTALLI E SPECCHI 40
- 36 - SERRAMENTI 40
- 37 - ARREDAMENTO ED ATTREZZATURE PER UFFICIO 60

38 - CAMPERS, AUTOCARAVANS, MOTORHOME, ROULOTTES 40

39 - GIOCATTOLE 30

40 - MODELLISMO 30

41 - GADGET 30

42 - NUMISMATICA E FILATELIA 20

43 - VENDITA E NOLEGGIO DI AUDIO E VIDEO CASSETTE 30

44 - OTTICA, OCCHIALI, LENTI CORNEALI, A CONTATTO,
ACCESSORIE APPARECCHI DA INGRANDIMENTO 30

45 - COMPONENTI, RICAMBI, UTENSILERIA E SCATOLE DI
MONTAGGIO PER L'ELETTRONICA 30

46 - SOFTWARE 30

I minimi di superficie indicati nel presente quadro non possono essere ridotti.

Tali minimi non sono applicabili per le zone: B4, D1, M1, Q1, L/1, L/2 e ne centro storico di Borgo Maggiore a monte di Via O. Scarito; come risulta meglio definito nelle planimetrie di cui all'allegato "E".

La deroga di cui al comma precedente non opera per i nuovi insediamenti qualora la Commissione del Commercio valuti inopportuno insediare nelle zone di cui sopra particolari attività commerciali in relazione alla superficie disponibile.

Nelle sottozone B4 - D1 - M1 - Q1 possono essere autorizzati insediamenti in locali esistenti anche in difetto degli indici

edilizi.

A tale fine è prerogativa della Commissione Urbanistica autorizzare la Commissione Tecnica Edilizia ad approvare eventuali cambi di destinazione d'uso, in commerciale, dei locali anche in deroga agli indici attualmente previsti per detta destinazione.

ART. 19

In caso di esercizio con licenza riportante piu' Tabelle merceologiche, la superficie di vendita minima si ottiene sommando i minimi di ogni Tabella merceologica.

Non può comunque aversi una superficie tale da comportare un cambiamento di tipologia di esercizio.

ART. 20

Può essere concessa l'aggiunta nella licenza di altre tabelle merceologiche qualora soddisfatte le seguenti norme:

- a) vi sia disponibilità nella zona;
- b) l'esercizio disponga di una superficie minima da consentire L'abbinamento l'estensione al settore merceologico;
- c) sia previsto nell'ambito del seguente Piano.

Possono essere altresì concesse, in aggiunta alla Tabella/e merceologiche previste in licenza, aggiunte di voci merceologiche di tabelle non previste nel settore in conformità a quanto previsto al secondo comma dell'Art. 9, qualora i locali dispongano di una superficie maggiore di quella minima prevista dalla rispettiva Tabella/e.

ART. 21

Si definiscono settori merceologici i seguenti:

- A) ALIMENTARI (TAB. I -II - III - IV);
- B) ABBIGLIAMENTO (TAB. IV - VII - VIII);
- C) ARREDAMENTO (TAB. IX - X - XI);
- D) BENI PER LA PERSONA (TAB. XIII - XIV); E) BENI DI CONSUMO (TAB. X - XXIX - XXXI);

Si ritengono compatibili gli abbinamenti di Tabelle merceologiche soltanto nell'ambito del settore merceologico.

E' di norma escluso l'abbinamento di Tabelle merceologiche quanto trattasi:

- a) di tabelle appartenenti a settori merceologici diversi;
- b) di tabelle generali con tabelle specializzate;
- c) di cumulo di Tabelle che comporta il conseguimento di due o piu' settori merceologici.

Il divieto di cui al comma precedente non si applica per quelle Tabelle ove il cumulo con altre è previsto nella descrizione merceologica di cui agli artt. 9-44 della presente legge.

Gli abbinamenti di tabelle autorizzati in base alla precedente normativa possono permanere anche se difformi dalle presenti disposizioni.

ART. 22

Coloro che esercitano una attività commerciale all'entrata in vigore del presente Piano ed abbiano indicate nella licenza Tabelle merceologiche diverse da quelle previste dalla presente normativa hanno diritto di mantenere le Tabelle merceologiche di cui erano titolari anche se difformi dagli accorpamenti previsti nei settori merceologici di cui alla presente legge.

ART. 23

Si definiscono aree commerciali le seguenti zone del Territorio:

A1 CENTRI STORICI (B4, L1, L2, I1);

A2 NUCLEI URBANI (D1, M1, Q1);

A3 RIMANENTI ZONE COMMERCIALI DEL TERRITORIO.

Nell'area A2 sono consentiti i cumuli di Tabelle, ad esclusione di quelle specializzate, di settori commerciali diversi facenti capo ad un unico operatore; tali licenze non sono mai trasferibili in zone commerciali diverse da quelle ove vengono previsti i fabbisogni.

ART. 24

I minimi di superficie di vendita per i vari settori merceologici sono così stabiliti:

- ALIMENTARI MQ.210

- ABBIGLIAMENTO MQ.140

- ARREDAMENTO MQ.230

- BENI PER LA PERSONA MQ. 90

- BENI DI CONSUMO MQ.110

ART. 25

Si definiscono le seguenti tipologie d'esercizio:

a) servizio specializzato

(un'attività composta da una licenza con una sola tabella merceologica);

b) servizio despecializzato

(un'attività composta da una licenza con almeno due tabelle merceologiche);

c) servizio integrato

(un'attività composta da una licenza con tutte le tabelle merceologiche di almeno un settore);

d) centro commerciale primario;

(un'attività esercitata in un unico contenitore comprendente tabelle merceologiche di almeno due settori con una superficie commerciale minima di 900 mq.);

e) centro commerciale integrato;

(piu' attività esercitate in un unico contenitore comprendenti piu' licenze con tabelle merceologiche di almeno due settori e con una superficie minima di 900 mq.)

La tipologia di servizio di cui alla lettera d) può realizzarsi nella forma di unica impresa organizzata in forma societaria titolare di licenza con tante tabelle quante i Soci ne possono conferire con un numero minimo di cinque Soci già titolari di licenza; qualora il conferimento della licenza da parte dei Soci non comporti il conseguimento di almeno due settori merceologici possono essere concesse, con le modalità previste al successivo art. 48, sino ad un massimo di due tabelle merceologiche a scelta dei promotori dell'iniziativa.

La tipologia di servizio di cui alla lettera e) può realizzarsi nella forma di unico contenitore ove vengono esercitate autonomamente le singole licenze degli operatori che intendono insediarsi.

Il centro commerciale integrato può costituirsi tramite l'insediamento di tutte le licenze commerciali esistenti nelle zone commerciali del Castello che intendono trasferirsi.

Qualora il trasferimento delle singole attività in un centro commerciale crei un disservizio verso la popolazione delle zone commerciali di provenienza, e limitatamente a questa fattispecie, si applica il disposto di cui alla lettera d) art. 14 della Legge 29 maggio 1991 n.69 "Disposizioni sulla disciplina del commercio".

L'eventuale retrocessione di un esercente comporta il trasferimento di sede limitatamente alla zona commerciale di provenienza.

Le tipologie di esercizio di cui alle lettere d) ed e) possono realizzarsi solamente nelle zone commerciali B/1 - O G per un numero massimo di una unità per singola zona.

TITOLO IV

COMMERCIO AMBULANTE

ART. 26

Le licenze di commercio ambulante riguardano:

- a) le nuove concessioni;
- b) ampliamenti della gamma merceologica in licenze già esistenti.

La licenza consente l'esercizio al titolare che può avvalersi dell'aiuto dei famigliari ed un massimo di due dipendenti in regola con le leggi sul lavoro subordinato.

ART. 27

Valgono, in quanto compatibili con le norme igienico-sanitarie, le stesse tabelle merceologiche per il commercio fisso al dettaglio.

ART. 28

I settori merceologici per il commercio ambulante sono i seguenti:

a) ALIMENTARI (TAB. I - II - III - IV)

b) ABBIGLIAMENTO (TAB. VI - VII - VIII)

c) ARREDAMENTO (TAB. IX - X - XI) d) BENI PER LA PERSONA (TAB. XIII - XIV).

Ad uno stesso soggetto, qualora le previsioni del presente Piano lo consentano, possono essere rilasciate piu' tabelle merceologiche dello stesso settore merceologico.

ART. 29

Le licenze di commercio ambulante sono strettamente personali e non possono formare oggetto di alienazione.

In caso di cessazione dell'attività o in caso di morte del titolare, la licenza deve essere restituita al competente ufficio.

Le licenze restituite danno luogo al recupero di disponibilità.

ART. 30

In via transitoria, fino alla scadenza del presente Piano, saranno mantenute in essere le attuali licenze per il commercio ambulante.

Nuove attività potranno essere autorizzate dalla Commissione del Commercio acquisito il parere vincolante della Giunta di Castello competente.

Nel periodo di validità del presente Piano ai commercianti ambulanti sarà consentito il posteggiare in apposite aree pubbliche determinate dalle Giunte di Castello, su indicazione dell'Ufficio Commercio.

I commercianti ambulanti forensi potranno ottenere l'autorizzazione all'esercizio dell'attività itinerante o fissa in territorio dalla Giunta di Castello territorialmente competente, previo parere conforme della Commissione del Commercio.

ART. 31

I mercati ambulanti sono i raggruppamenti di rivenditori autorizzati o in possesso di Licenze per il commercio ambulante.

I mercati possono svolgersi nelle seguenti forme:

- il mercato "tradizionale";

- il mercato "specializzato";

- il mercato "tipico".

I Castelli che intendono istituire un mercato specializzato nel proprio territorio devono presentare la richiesta al Dicastero Commercio.

Il Deputato al Commercio, su parere favorevole della Commissione del Commercio, incaricata la Commissione del Mercato di cui al successivo art. 35, di predisporre un regolamento per la gestione del mercato.

Nelle zone commerciali in cui vengono istituiti i mercati tradizionali è vietata l'autorizzazione alla vendita di ambulanti itineranti nei giorni di mercato.

ART. 32

Il mercato tradizionale può tenersi settimanalmente in un giorno prefissato nei Castelli; nel Castello della Città di San Marino tale facoltà è limitata alla zona L/3.

Eccezionalmente può essere anticipato o sospeso quando coincide con festività di rilievo o manifestazioni di particolare interesse.

Le sospensioni e gli anticipi devono essere previsti dal calendario annuale dei mercati.

Un eventuale anticipo o sospensione non prevista nel calendario deve essere deliberata dalla Commissione del Mercato con almeno trenta giorni di anticipo.

ART. 33

Il mercato "specializzato", che può tenersi annualmente in ogni Castello, per una durata non superiore a cinque giorni consecutivi, è una offerta commerciale concentrata su prodotti particolari o di stagione e pubblicizzata anche dal titolo del mercato.

Nell'ambito del mercato specializzato potranno avere luogo incontri divulgazioni ed iniziative culturali.

ART. 34

Il mercato "tipico", che può tenersi mensilmente in ogni Castello, per una durata massima di tre giorni consecutivi, è una offerta commerciale concentrata di antiquariato, prodotti gastronomici e di artigianato.

ART. 35

Nei Castelli dove viene autorizzata l'istituzione di un mercato, è istituita una commissione denominata "Commissione del Mercato", che è formata da:

- il Capitano di Castello della Giunta interessata;
- due rappresentanti della Giunta di Castello nominati al suo interno;
- due rappresentanti dei commercianti al dettaglio della zona commerciale interessata;
- un rappresentante dei commercianti ambulanti;
- un rappresentante del Dicastero Commercio;
- un Agente di Polizia Civile preposto alla vigilanza sul mercato.

ART. 36

La Commissione del Mercato ha il compito di promuovere le iniziative tendenti ad incrementare e valorizzare il mercato:

- emana il regolamento per la disciplina del mercato;
- formula e revisione periodicamente il Piano Commerciale del mercato e l'organico degli ambulanti suddiviso per settore merceologico, qualora si tratti di mercato tradizionale;
- predispone la suddivisione delle aree commerciali per settori merceologici;
- cura la pubblicazione del "Calendario annuale dei mercati".

La Commissione si riunisce ogni qualvolta si rende necessario per l'espletamento dei suoi compiti.

La Commissione dura in carica trenta mesi (dall'allestimento della Giunta di Castello) e può essere riconfermata.

ART. 37

I mercati sono disciplinati da un regolamento formulato dalla Commissione del Mercato e approvato con provvedimento del Deputato al Commercio, sentita la Giunta di Castello competente e la Commissione del Commercio.

Il regolamento deve contenere tutte le norme per l'organizzazione, la gestione ed il controllo del mercato, la sede (strade e piazze), il giorno, l'orario, il Piano Commerciale, l'organico massimo degli ambulanti e le strutture operative per l'organizzazione, la gestione ed il controllo del mercato.

Il regolamento può essere sottoposto a modifiche annuali su proposta della Commissione del Mercato.

Le modifiche sono approvate con provvedimento del Deputato al Commercio, sentite le Giunte di Castello e sono comunicate alla Commissione del Commercio nella sua più prossima seduta.

ART. 38

Ogni anno entro il 31 Gennaio, la Commissione del Mercato emetterà il Calendario annuale dei Mercati.

Il calendario può contenere:

- l'elenco cronologico dei mercati tradizionali;
- l'eventuale anticipi sullo svolgimento o sospensione dei mercati;
- l'indicazione dei settori merceologici presenti;
- la pianta del mercato indicante le aree, i settori ed i posteggi numerati di tutta la zona del mercato;

- il calendario cronologico nominativo dei mercati specializzati e l'indicazione delle relative aree di gestione;
- il calendario dei programmi e delle manifestazioni collaterali;
- scritti e documenti sul mercato, nonché ogni altra informazione storico-sociale ed economica del Castello.

ART. 39

Il Presidente della Commissione del Mercato è il Capitano di Castello in carica.

Il Presidente della Commissione del Mercato cura i rapporti con i vari organismi dello Stato e da corso a tutte le decisioni della Commissione.

La Segreteria del mercato, è costituita da un "addetto" con conoscenza del mercato.

L'addetto è nominato dalla Commissione del Mercato al suo interno per un periodo rinnovabile di due anni.

La Segreteria collabora con la Polizia Civile nella gestione del mercato, nell'applicazione del regolamento e delle delibere della Commissione.

Redige inoltre il verbale delle sedute della Commissione e ne cura la corrispondenza.

Il finanziamento per la gestione del mercato è dato da una percentuale sugli introiti della tassa sulle licenze annualmente con legge finanziaria previsto in apposito capitolo sul Bilancio dello Stato.

Nella suddivisione del finanziamento fra le varie Commissioni del Mercato, si dovrà tener conto della tipologia e dell'entità dei mercati, proporzionalmente al numero dei commercianti partecipanti.

TITOLO V

COMMERCIO PER CONSUMAZIONE SUL LUOGO DI VENDITA

ART. 40

Si definisce commercio per consumazione sul luogo di vendita di alimenti e bevande, il commercio per consumo immediato.

Negli esercizi con licenza di commercio per consumazione sul luogo di vendita possono essere vendute per asporto solo le merci indicate espressamente nelle Tabelle merceologiche di cui all'Art. 44.

ART. 41

Le licenze riguardano:

- a) nuovi insediamenti;
- b) trasferimenti nella stessa zona commerciale;

- c) trasferimenti fuori zona;
- d) cambio di titolarità;
- e) variazioni di superficie; f) variazioni di gamme merceologiche;
- g) cointestazioni.

ART. 42

Il commercio può svolgersi nelle seguenti forme:

- a) in sede fissa in modo tradizionale;
- b) in sede fissa a libero servizio;
- c) in sede fissa in modo misto a) e b);
- d) mediante chioschi.

Si definisce in sede fissa in modo tradizionale il commercio per consumazione sul luogo di vendita svolto in appositi locali predeterminati ed il servizio è effettuato da personale che riceve l'ordine e lo soddisfa.

Si definisce in sede fissa a libero servizio il commercio per consumazione sul luogo di vendita svolto in appositi locali predeterminati ove il cliente si approvvigiona direttamente.

Si definisce in sede fissa in modo misto il commercio per consumazione sul luogo di vendita svolto in locali predeterminati nei quali si effettua contemporaneamente nei modi di cui ai due commi precedenti.

Si definisce mediante chioschi il commercio per consumazione sul luogo di vendita che avviene con servizio diretto del personale della azienda a clienti che restano all'esterno su suolo pubblico e privato.

ART. 43

I locali ove si svolge il commercio per consumazione sul luogo di vendita di alimenti e bevande di alimenti e bevande devono corrispondere a tutti i requisiti urbanistici , edilizi, igienico-sanitari, a quelli previsti dal presente Piano per quanto attiene alla idoneità specifica ed avere accesso diretto dalla pubblica via.

ART. 44

Normativa delle Tabelle Merceologiche per esercizi di commercio al dettaglio per consumazione sul luogo di vendita previste dall'Art. 9:

- a) - ESERCIZI DELLA RISTORAZIONE a1 - ESERCIZI DI RISTORAZIONE TRADIZIONALE
- somministrazione di alimenti e bevande di qualsiasi gradazione con servizio al tavolo;

- vendita per asporto di soli alimenti (purchè la vendita per asporto sia autorizzata anche dall'Autorità Sanitaria)

- la Commissione del Commercio su motivata richiesta dell'interessato può autorizzare l'esercizio di attività di intrattenimento artistico e/o musicale dal vivo.

L'attività di "Ristorante" è compatibile con l'esercizio di: albergo, sala da ballo, locale notturno ed attività similari.

a2 - PIZZERIA

- Somministrazione e vendita per asporto di pizze;

- Somministrazione di bevande di qualsiasi gradazione;

- Somministrazione di prodotti di gastronomia marinara (insalata di pesce, cozze, vongole, lumachini e similari con esclusione delle minestre, salumi, formaggi e cibi di produzione industriale o provenienti da laboratori artigianali autorizzati, consumabili senza preriscaldamento);

- verdure solo per somministrazione;

- frutta solo per somministrazione;

- gelati di produzione industriale in confezioni originali sigillate; - gelati mantecati (a condizione che il titolare sia munito della autorizzazione sanitaria);

- pasticceria fresca solo per somministrazione;

- pasticceria secca solo in confezioni originali.

a3 - ESERCIZI DI RISTORANTI SELF-SERVICE

- Somministrazione di alimenti e bevande di qualsiasi gradazione con servizio al banco o al self-service;

- vendita per asporto di soli alimenti.

a4 - FASTFOOD, PIZZERIA AL TAGLIO, PANINOTECA

- somministrazione e vendita di pizze al taglio;

- Somministrazione e vendita di panini di qualsiasi tipo consumabili con e senza preriscaldamento;

- Somministrazione e vendita di alimenti di qualsiasi tipo consumabili senza l'uso di posateria;

- Somministrazione di bevande analcoliche, birra e vino.

a5 - ROSTICCERIA

- Produzione, vendita per asporto di alimenti corri;

- vendita per asporto di bevande analcoliche, birra e vino.

b) ESERCIZI PER LA SOMMINISTRAZIONE DI BEVANDE

b1 - BAR ANALCOLICO

- Somministrazione (compreso il latte) e vendita per asporto (escluso il latte) di bevande analcoliche;

- somministrazione e vendita per asporto di birra;

- Pasticceria fresca solo per somministrazione;

- Pasticceria secca in confezioni originali;

- Gelati di produzione industriale in confezioni originali sigillate;

- Cioccolato, cioccolatini, caramelle e pastigliaggi, sia sfusi che confezionati;

- Cartoline, albumini fotografici, guide turistiche.

b1 bis - BAR SENZA SOSTA

- Somministrazione (compreso il latte) e vendita per asporto (escluso il latte) di bevande di qualsiasi gradazione;

- Pasticceria fresca solo per somministrazione;

- Pasticceria secca in confezioni originali;

- Macedonia di frutta solo per somministrazione ;

- Cioccolato, cioccolatini, caramelle e pastigliaggi, sia sfusi che confezionati;

- Panini anche tostati, farciti con cibi di produzione industriale o provenienti da laboratori artigianali autorizzati;

- Toast, tartine, tramezzini, sandwiches, patate fritte in confezioni sigillate;

- Gelati mantecati (a condizione che il titolare sia munito dell'autorizzazione sanitaria);

- Cartoline, albumini fotografici, guide turistiche. L'attività di "Bar senza sosta" è compatibile con l'esercizio di: albergo, sala da ballo, locale notturno e attività similari.

b2 - BAR CON SOSTA

- Come sopra, piu' sosta sia per la consumazione che per il gioco.

b2 - OSTERIA - PUB

- Attività di intrattenimento video musicale.

- Somministrazione (compreso il latte) e vendita per asporto (escluso il latte) di bevande di qualsiasi gradazione;
- Pasticceria fresca solo per somministrazione;
- Pasticceria secca in confezioni sigillate;
- Gelati di produzione industriale in confezioni originali sigillate;
- Gelati mantecati (a condizione che il titolare sia munito della autorizzazione sanitaria);
- Macedonia di frutta solo per somministrazione;
- Cioccolato, cioccolatini, caramelle, pastigliaggi, sia sfusi che confezionati;
- Toasts, tartine, tramezzini, sandwiches;
- Panini anche tostati farciti con cibi di produzione industriale o provenienti da laboratori artigianali autorizzati (da somministrarsi con l'uso di stoviglieria e posateria a perdere qualora il locale sia sprovvisto di sgatteria);
- Salumeria, formaggi e cibi di produzione industriale o provenienti da laboratori artigianali autorizzati consumabili senza preriscaldamento (da somministrarsi con l'uso di stoviglieria a perdere qualora il locale sia sprovvisto di sgatteria) nonché piatti tipici e unici della nostra tradizione gastronomica rurale e contadina;
- Obbligo di apertura anche nelle ore serali e notturne sino alle ore 1,00.

b3 - CAFFETTERIA

- Somministrazione e vendita per asporto di caffè e tè;
- Pasticceria fresca solo per somministrazione;
- Pasticceria secca in confezioni originali;
- Cioccolato, cioccolatini, caramelle e pastigliaggi sia sfusi che confezionati;
- Gelati mantecati (a condizione che il titolare sia munito dell'autorizzazione sanitaria);
- Somministrazione di bevande analcoliche.

b4 - PIANO BAR

- Attività di intrattenimento artistico e/o musicale dal vivo.
- Pasticceria fresca solo per somministrazione;
- Macedonia di frutta solo per somministrazione;

- Panini anche tostati, farciti con cibi di produzione artigianale o proveniente da laboratori artigianali autorizzati;

- Toast, tartine, tramezzini, sandwiches, patate fritte;

- Gelati mantecati (a condizione che il titolare sia munito dell'autorizzazione sanitaria);

- Somministrazione di bevande di qualsiasi gradazione;

- Gelati di produzione industriale in confezioni originali sigillate;

- Obbligo di apertura non prima delle ore 17 con chiusura non antecedente alle ore 1,00.

c) - ESERCIZI ANNESSI A LOCALI DI RITROVO E DI PUBBLICO SPETTACOLO

c1 - BAR ANNESSI A LOCALI DI RITROVO E DI PUBBLICO SPETTACOLO

- Somministrazione di bevande di qualsiasi gradazione;

- Pasticceria fresca secca solo per somministrazione;

- Gelati di produzione industriale in confezioni originali sigillate;

- Cioccolato, cioccolatini, caramelle, pastigliaggi e similari sia sfusi che confezionati;

- Toast, tartine, tramezzini, sandwiches, panini anche tostati, farciti con cibi di produzione industriale o provenienti da laboratori artigianali autorizzati.

d) CHIOSCHI

d1 - CHIOSCHI

- Gelati di produzione industriale in confezioni originali sigillate;

- Gelati mantecati (a condizione che il titolare sia munito dell'autorizzazione sanitaria);

- Somministrazione (compreso il latte) e vendita per asporto (escluso il latte) di bevande analcoliche, comprese spremute, frappè, ghiacciate e granite;

- Somministrazione e vendita per asporto di birra;

- Cioccolato, cioccolatini, caramelle e pastigliaggi sia sfusi che confezionati;

- Brioches e focacce;

- Macedonia di frutta;

- Frullati di frutta;

- Semi di zucca salati e noccioline tostate in genere, arachidi, lupini, pop corns, croccantini, salatini o chiacchiere bolognesi (solo in confezione sigillata), patate fritte (solo in confezione sigillata).

ART. 45

Per gli esercizi per la consumazione sul luogo di vendita di alimenti e bevande sono stabilite le seguenti zone:

A - FALCIANO

B1 - DOGANA B2 - SERRAVALLE B4 - SERRAVALLE CENTRO STORICO

B3 - GALAZZANO

C - FIORINA

D - DOMAGNANO - D1 TORRACCIA

E - CAILUNGO

F - VENTOSO

G - GUALDICCIOLO

H - ACQUAVIVA

I1 - BORGO

I2 - CA' RIGO - SAN GIOVANNI - VALDRAGONE

L1 - CENTRO STORICO

L2 - CENTRO TURISTICO

L3 - CENTRO ALTRO

M - FAETANO M1 - FAETANO (CENTRO ABITATO)

N - MURATA

O - FIORENTINO

P - CHIESANUOVA

Q - MONTEGIARDINO Q1 - MONTEGIARDINO (CENTRO ABITATO)

Le sottozone (B4, D1, M1, Q1) vengono create all'interno delle rispettive zone commerciali per favorire l'insediamento abitativo dei suddetti nuclei urbani.

Le zone e sottozone commerciali di cui sopra risultano individuate e definite nelle planimetrie di cui all'allegato "E" della presente legge.

ART. 46

I trasferimenti nella zona commerciale sono sempre consentiti a condizione che i nuovi locali raggiungano i minimi di superficie per il tipo di attività di cui alla licenza ed a condizione che siano soddisfatte tutte le norme vigenti in materia di polizia, igiene e sanità, nonchè abbiano i requisiti di idoneità specifici previsti dalla presente legge.

I trasferimenti in altra zona possono essere concessi purchè siano soddisfatte le condizioni di cui al comma precedente e che nella zona ove si chiede il trasferimento il Piano presenti disponibilità per la relativa attività.

ART. 47

Il fabbisogno di esercizi è determinato dalle Tavole di cui agli Allegati A) e B) alla presente Legge.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI COMUNI E FINALI

ART. 48

Sono previste alcune deroghe alla creazione di esercizi in assenza di previsione fabbisogno di cui al precedente art. 47.

Tutte le deroghe sono elencate nel presente articolo.

In deroga alle previsioni di cui al precedente art. 47 possono essere concesse:

1 - licenze per la vendita di motoveicoli ed autoveicoli esclusivamente ai titolari di contratti di concessione con case produttrici e limitatamente alla vendita dei prodotti delle stesse case. Tale limitazione non vale per il commercio degli autoveicoli e motoveicoli ritirati in permuta di quelli nuovi;

2 - le licenze per nuove attività commerciali inserite all'interno di strutture ricettive alberghiere, turistiche e sportive di cui alla Legge n.107 del 1988 che abbiano l'accesso di possibilità di trasferimento di sede al di fuori del complesso medesimo;

3 - le licenze per attività commerciali che vengono esercitate in forza di contratto franchising e concessioni riferite a specializzazioni quali la vendita di prodotti facenti capo ad un unico marchio (griffe). L'autorizzazione al rilascio di licenza per tale attività dovrà essere limitata alla vendita dei prodotti della stessa casa o marchio di cui al contratto di franchising o concessione. Sono assimilabili anche le attività ristorative ittiche, di cucina tipica nazionale ad esclusione di quella italiana e locale.

Le licenze di cui ai punti 1 e 3 sono di durata temporanea e vincolante alla durata del contratto.

Le licenze di cui al punto 3 qualora siano riferite a cambio di Tabella merceologica possono retrocedere nell'attività di provenienza entro un periodo massimo di cinque anni; trascorso tale termine non possono più subire modificazioni.

Le concessioni di licenze previste al presente articolo sono di esclusiva competenza della Commissione del Commercio, acquisito il parere della Giunta di Castello competente, che le valuterà in base ad un preciso piano aziendale, che dovrà provvedere, compatibilmente con la

normativa urbanistica di zona, una sistemazione delle eventuali vetrine esterne e la possibilità di realizzazione delle stesse, qualora sia tecnicamente possibile, ad incasso.

Le attività autorizzate ai sensi del presente articolo non possono modificare la sistemazione delle vetrine, senza ulteriore autorizzazione da parte della Commissione del Commercio.

Qualora la licenza sia riferita alle attività di cui al punto 3) va altresì acquisito il parere della Commissione Merceologica di cui all'Art.14 della Legge 29 maggio 1991 n.69 "Disposizioni sulla disciplina del Commercio".

Qualora non se ne ravvisino gli estremi la Commissione può negare l'autorizzazione sia al nuovo esercizio sia al cambio di tabella merceologica. Non può mai essere autorizzata un'attività di cui al precedente punto 3 se riferita all'esercizio di Centro commerciale come risulta meglio descritto all'art.25.

ART. 49

Le licenze di commercio fisso al dettaglio possono operare delle vendite straordinarie, promozionali o di liquidazione sulla base di una regolamentazione da stabilirsi con Decreto Reggenziale sentito il parere della Commissione del Commercio e dei rappresentanti delle categorie commerciali.

ART. 50

E' fatto obbligo ai commercianti di indicare in modo ben visibile i prezzi per le merci esposte al pubblico.

Le indicazioni devono essere tali da non indurre in errore il consumatore per cui deve essere indicato il peso, le misure e la qualità del prodotto.

Per le merci esposte al pubblico si intendono quelle che si trovano nelle vetrine o in posizione tale da essere comunque ben visibili dalla strada, nonché quelle che si trovano sui banchi di vendita ovunque collocati.

Qualora siano esposti insieme più esemplari di un medesimo articolo, normalmente venduto ad unità, è sufficiente un unico cartello con il prezzo.

E' concesso deroga alla necessità del prezzo esposto per i seguenti articoli:

- preziosi;
- auto-moto-cicli, relativi ricambi ed accessori;
- giornali, riviste e libri (qualora abbiano riportato il prezzo);
- oggetti di antiquariato.

Per i tali articoli deve essere a disposizione del pubblico apposito catalogo con indicati i prezzi di vendita al pubblico.

Il catalogo deve essere sufficientemente descritto tanto da consentire di individuare facilmente la merce.

Negli esercizi a libero servizio, il cartellino del prezzo deve essere apposto su ogni articolo messo in vendita.

Le indicazioni dei prezzi devono essere tali da non indurre in errore il consumatore per cui deve anche essere indicato il peso, la misura a cui si riferisce il prezzo per le merci vendute a peso ed a misura.

Le merci devono essere vendute a peso netto ed apposta normativa sui pesi e sugli idonei strumenti di misura può essere stabilita come previsto all'Art.37 della Legge 29 maggio 1991 n.69 "Disposizioni sulla disciplina del Commercio".

E' vietato il doppio prezzo, anche se uno di questi è cancellato.

La non osservanza delle prescrizioni di cui al presente articolo comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'Art.39 della Legge 29 maggio 1991 n.69 "Disposizioni sulla disciplina del Commercio".

ART. 51

Allo scopo di creare le condizioni per una offerta commerciale equilibrata vengono predisposte Tavole (art.47 Allegato B) che indicano le Tabelle considerate eccedenti e le Tabelle per cui è previsto il fabbisogno.

E' facoltà della Giunta di Castello, nell'esprimere il parere di cui all'Art.30 della Legge 29 maggio 1991 n.69 "Disposizioni sulla disciplina del Commercio", valutare l'opportunità di concedere o meno il rilascio di nuove licenze commerciali o il loro trasferimento di sede fuori zona, nei casi di ubicazione in adiacenza e/o nelle immediate vicinanze di esercizi aventi tabelle uguali o similari.

Gli esercizi posti nelle zone commerciali L/1 ed L/2 sono tutti considerati esercizi che esitano articoli di interesse turistico. Potranno ottenere sostituzioni di Tabelle merceologiche con altre Tabelle della stessa natura a condizione che si raggiunga nella stessa via o vie adiacenti una offerta equilibrata di tutti gli articoli aventi un generale interesse turistico, fatte salve le esigenze della popolazione ivi residente.

Le tavole di cui all'Art.47, allegato A della presente legge per le zone L/1 ed L/2 prevedono situazioni di fabbisogno senza contemplare alcuna suddivisione tra le Tabelle; il rilascio di nuove licenze avviene esclusivamente per le tabelle per cui è previsto il fabbisogno secondo l'Art.47, allegato B, ma nei limiti delle situazioni previste.

ART. 52

Le Cooperative di consumo di cui agli Artt.26-27 della Legge 7 Luglio 1977 n.39, qualora siano composte da un numero di soci superiore alle 100 unità, sono assoggettate alle disposizioni della presente legge anche nell'ipotesi di prestazione di beni e servizi a favore dei soli soci.

Le Cooperative costituite ai sensi della Legge 7 Luglio 1977 n.39 che versano nelle condizioni di cui sopra e già titolari di licenza al momento dell'entrata in vigore della presente legge anche in sede diversa da quella ove viene esercitata l'attività possono trasferire in quest'ultima sede la precedente licenza in conformità a specifiche previsioni di fabbisogno individuate in apposito allegato "C".

In tale allegato sono comprese altresì le possibilità di trasferimento di sede delle Società Cooperative costituite in forza della Legge 21 Dicembre 1942 n.45.

Limitatamente alle Cooperative di consumo costituite in base alla Legge 7 Luglio 1977 n.39, si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui al precedente art.25 in materia di centri commerciali anche se in difformità a quanto previsto all'ultimo comma del citato articolo.

La facoltà di cui sopra è soggetta ai seguenti vincoli:

- l'attività così conseguita non può essere trasferita di titolarità;
- l'attività non può essere trasferita di sede al di fuori della zona commerciale in cui viene conseguita.

I soggetti di cui al secondo e terzo comma del presente articolo possono essere autorizzati all'apertura di un secondo punto vendita limitatamente alle zone commerciali comprese nell'area A2 qualora acquisiscano apposita licenza conformemente a quanto previsto dal presente Piano.

La Commissione del Commerciale nell'autorizzazione l'eventuale apertura del secondo punto vendita, sia nella forma di ulteriore licenza in capo ad unico operatore sia nella forma di filiale, dovrà tenere conto che l'attività sia rivolta al mantenimento e/o conseguimento del servizio a favore della popolazione residente; non potranno essere autorizzate aperture di un secondo punto vendita qualora esista già nella zona commerciale (sotto-zona) una licenza analoga.

L'autorizzazione di cui sopra, nonchè più' licenze facenti capo ad un unico operatore esistenti al momento dell'entrata in vigore della presente legge, possono permanere senza che le autorizzazioni e/o licenze stesse possano essere cedute a titolo definitivo a terzi; può invece essere autorizzato il trasferimento di titolarità temporaneamente.

ART. 53

Le richieste di licenza commerciale presentate prima della entrata in vigore della presente legge possono venire accolte in conformità alle previsioni di fabbisogno di cui alle Tabelle allegate alla Legge 11 Dicembre 1987 n.145(*).

ART. 54

Allo scopo di dare piena attuazione alla presente legge ed alla Legge 29 maggio 1991 n.69, "Disposizioni sulla disciplina del Commercio", viene istituito un posto in organico nell'ambito dell'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio.

Il posto ad integrazione della Legge n.100 del 1982 è definito con l'allegato "D" alla presente legge.

ART. 55

Vanno abrogate le seguenti norme:

- Artt. 10 e 11 della Legge 10 Novembre 1976 n. 62;
- Legge 19 Novembre 1981 n. 98;

- Legge 19 Novembre 1981 n. 111;
- Legge 21 Dicembre 1984 n. 118;
- legge 21 Dicembre 1984 n. 119;
- Legge 17 Settembre 1987 n. 104;
- Legge 11 Dicembre 1987 n. 144;
- Legge 11 Dicembre 1987 n. 145;

nonchè tutte le disposizioni in contrasto con la presente legge.

ART. 56

La presente legge entra in vigore il 26 giugno 1991.

Data dalla Nostra Residenza, addì 7 giugno 1991/1690 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI

Domenico Bernardini - Claudio Podeschi

IL SEGRETARIO DI STATO

PER GLI AFFARI INTERNI

Alvaro Selva

(*) Il Supplemnto al B.U. n. 5/1991 erroneamente reca "... Legge 11 Dicembre 1987 n. 45." anzichè "... Legge 11 dicembre 1987 n. 145."